

Macerata, 12 marzo 2013

Agli

ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI

dei Dottori Agronomi e Forestali

degli Architetti

degli Ingegneri

dei Geometri e dei Geometri Laureati

dei Periti Agrari

dei Periti Industriali

della Provincia di MACERATA

Prot. n° 826

Allegati: ----

Rif. nota del

Prot. n°

Oggetto: Mediazione Tributaria – Atti emessi dagli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia – Precisazioni -

Come noto, ai sensi dell’art. 23-quater del Decreto Legge 6 luglio 2012 n° 95, inserito nella Legge di conversione 135 del 7 agosto 2012, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate, che, dalla predetta data, esercita le funzioni ed i compiti facenti capo all’Ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.

Pertanto per effetto della suddetta norma, per gli atti emessi dalle articolazioni dell’Agenzia incorporata, cioè emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio e soggetti ad impugnazione avanti alle Commissioni Tributarie, è applicabile l’istituto della **mediazione tributaria** previsto dall’art. 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546.

Tale norma stabilisce che, per controversie di valore non superiore a ventimila euro – escluse quelle di valore indeterminabile – relative ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo presso l’Ufficio che ha emanato l’atto, a pena di inammissibilità del ricorso.

Per quanto concerne, nello specifico gli atti degli Uffici Provinciali – Territorio, sono oggetto di “mediazione” le controversie con un valore determinabile, relative a:

- avviso di accertamento e liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità.

Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di "mediazione" i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 546/1992, in quanto sono caratterizzati da un "valore" non determinabile, quali ad esempio l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni, la ripartizione dell'estimo fra i compossessori, la consistenza, il classamento delle u.i.u. e l'attribuzione della rendita catastale.

Si invitano codesti ordini e collegi a diffondere quanto sopra tra i propri iscritti.

Il Direttore
(Placido MIGLIARDO)

